



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

DIVISIONE V

Prestazioni e contributi degli Enti pubblici di previdenza
obbligatoria

MA002 A001 11379

Alle Direzioni territoriali del lavoro

E-mail:

DL-DirezioniProvincialiLavoro@lavoro.gov.it

Alle Direzioni regionali del lavoro

E-mail:

DL-DirezioniRegionaliLavoro@lavoro.gov.it

e, p.c.: All'INPS

Direzione Centrale Pensioni

Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA

PEC: dc.pensioni@postacert.inps.gov.it

Alla Direzione generale per le politiche
del personale, l'innovazione
organizzativa, il bilancio - UPD

PEC: dgrisorseumane@mailcert.lavoro.gov.it

Alla Direzione generale dei sistemi
informativi, dell'innovazione
tecnologica e della comunicazione

PEC: dgcomunicazione@mailcert.lavoro.gov.it

Al Capo di Gabinetto

PEC: gabinettoministro@mailcert.lavoro.gov.it

All'Ufficio Legislativo

PEC: ufficiolegislativo@mailcert.lavoro.gov.it

Al Segretario generale

PEC: SegretarioGenerale@mailcert.lavoro.gov.it

Alla Regione Siciliana

Ispettorato regionale del lavoro

E-mail: dirigentegen.lavoro@regione.sicilia.it

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

E-mail: sieghart.flader@provincia.bz.it

Alla Provincia Autonoma di Trento

E-mail: serv.lavoro@provincia.tn.it

All. vari

Oggetto: *Sesta procedura di salvaguardia: legge 10 ottobre 2014, n. 147 in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80) - Costituzione Commissioni presso le Direzioni territoriali del lavoro per l'esame delle ISTANZE di accesso ai benefici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA.*

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80), la legge 10 ottobre 2014, n. 147 recante "Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico" (c.d. sesta salvaguardia).

In particolare, l'articolo 2 della legge citata prevede le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori nello stesso riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Per gli aspetti di competenza delle Direzioni territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i soggetti interessati risultano essere quelli individuati dalle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147 e di seguito riportati:

- *lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 [articolo 2, comma 1, lettera c), della L. n. 147/2014];*
- *lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge [articolo 2, comma 1, lettera d), della L. n. 147/2014];*
- *lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge [articolo 2, comma 1, lettera e), della L. n. 147/2014];*

I lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, devono presentare le richieste di accesso al beneficio nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge 10 ottobre 2014, n. 147 (vigente a decorrere dal 6 novembre 2014) e, dunque, entro il **5 gennaio 2015**, nonché secondo le seguenti modalità.

In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera c):

- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro

innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

- l'ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera d):

- l'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell'istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):

- l'ISTANZA deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Si segnala che il richiamato comma 4 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147 stabilisce, tra l'altro, che *"Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. ... (omissis)"*.

Al riguardo, si rammenta che per quanto concerne l'esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, il Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all'art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:

- all'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, del 1° giugno 2012;
- all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, dell'8 ottobre 2012;
- all'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 aprile 2013.

Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.II. rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 2014, n. 147, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito di intese intercorse con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili delle singole DTL si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell'INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla

posta elettronica certificata di codesti Uffici o all'indirizzo e-mail appositamente dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori delle Direzioni territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Le Direzioni regionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo, i Direttori delle Direzioni regionali del lavoro trasmetteranno alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento alle singole DTL presenti nella Regione.

Per contro, alla Scrivente Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative dovrà essere inviato, il 9 dicembre p.v., all'indirizzo PEC dgpolticheprevidenziali@mailcert.lavoro.gov.it, nonché di posta elettronica della Divisione V - DG Previdenza Div05Previdenza@lavoro.gov.it, parimenti a cura dei Direttori responsabili delle Direzioni regionali del lavoro, un primo *report* completo dei dati forniti da tutte le singole strutture territoriali di appartenenza, relativo alle ISTANZE di cui alla presente Circolare, pervenute fino a tale data, distinte per tipologie di lavoratori che richiedono di accedere al beneficio; il *report* dovrà essere aggiornato e trasmesso, secondo le modalità sopra descritte, nel rispetto della tempistica che sarà successivamente comunicata.

Fermo restando quanto sopra, ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali delle Direzioni territoriali del lavoro, è richiesta la cortese, apprezzata collaborazione già mostrata nelle altre procedure di *salvaguardia* al fine di assicurare ogni necessario ed utile supporto, informazione, chiarimento per facilitare l'utenza alla agevole attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi.

Al fine dell'uniforme proceduralizzazione delle relative attività, si trasmettono in allegato le "Fasi e modalità operative" connesse all'attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- o modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;
- o n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- o modello di decisione di accoglimento della Commissione;
- o modello di decisione di non accoglimento della Commissione.

La presente Circolare, che ha acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito *internet* e sulla *intranet* ministeriale.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato *pdf* editabile.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Concetta FERRARI



4/4

FASI E MODALITA' OPERATIVE

➤ **Avvio del procedimento**

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere c), d) ed e) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, devono produrre ISTANZA alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, individuata secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata in GURI - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80).

➤ **Modalità di trasmissione**

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati *ex lege* n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti *ex lege* n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all'indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all'indirizzo di posta elettronica dedicato (es.: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

➤ **Presentazione dell'ISTANZA**

L'ISTANZA di accesso ai benefici di cui all'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell'azienda o P.A. presso la quale ha prestato l'ultimo servizio e l'esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l'accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, [*lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147* (soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale)], unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa *ovvero* allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- copia dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, *ovvero* copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

I lavoratori di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147 conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e

oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 5, comma 2, del Decreto interministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall'art. 2, comma 4 della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

I soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, [*lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214* (soggetti risultanti, nell'anno 2011, in congedo straordinario di cui all'art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2001, ovvero fruitori dei permessi ai sensi dell'art. 33, c. 3, della L. n. 104/1992)], unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa al provvedimento di congedo previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o al provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, [*lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato* (soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato)], unitamente all'ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;
- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle ISTANZE i lavoratori di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147 dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall'INPS, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

➤ **Criteri di individuazione delle DTL competenti a ricevere le ISTANZE**

Nelle ipotesi di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- DTL innanzi alle quali sono stati sottoscritti gli accordi individuali;
- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell'ipotesi di accordi collettivi.

Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le DTL competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.

➤ Commissioni per l'esame delle ISTANZE

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell'8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento.

- Il Dirigente della DTL istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari della DTL ed un funzionario dell'INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell'Istituto.
- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolve da uno dei due membri designati dalla DTL.
- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell'entità e del flusso delle ISTANZE.
- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l'elenco delle ISTANZE da esaminare.
- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell'ISTANZA, verificando l'idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.
- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE;
- Le decisioni nell'ipotesi di non accoglimento dell'ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione;
- L'esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell'INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.
- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all'istante di avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'ISTANZA.

Resta inteso che nel caso in cui sia già occorsa la definizione del processo organizzativo ministeriale, anche del territorio (ai sensi del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121), l'istanza di riesame dovrà essere proposta innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro che risulterà competente per il medesimo ambito provinciale.

Al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del lavoro di:

Indirizzo

MAIL PEC

Mail "salvaguardati"

ISTANZA per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 246 del 22 ottobre 2014 (S.O. n. 80)

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome Nome

Sesso Data di nascita Comune o Stato estero di nascita

Codice Fiscale Tipo Documento N. Documento

Rilasciato da il

Luogo di residenza Provincia di:

Indirizzo (Via/Piazza)

N. Civico CAP Telefono

Email

Dati azienda / P.A.

dipendente fino al della seguente azienda / P.A.

Denominazione

Con sede in

CHIEDE

ai sensi del citato articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147 di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

contrassegnare il solo riquadro che interessa

lettera c), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147

lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011

lettera d), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147

lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

lettera e), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147

lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge

Allegati alla presente istanza:

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, di quelli concernenti:

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

ovvero

lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato

(per i lavoratori di cui alla lettera c), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

il provvedimento di congedo previsto dall' articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente DTL

ovvero

il provvedimento di concessione alla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente DTL

(per i lavoratori di cui alla lettera d), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa

ovvero

la mancata rioccupazione a tempo indeterminato

(per i lavoratori di cui alla lettera e), comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

2) Copia:

dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

ovvero

della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro

(per i lavoratori di cui alla **lettera c)**, comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

3) Copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011

(per i lavoratori di cui alla **lettera e)**, comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

4) Copia del documento di identità in corso di validità

(per i lavoratori di cui alle **lettere c), d), e)**, comma 1, articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

Preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e nei successivi commi 3, 4 e 6 della legge medesima, nonché in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 ⁽¹⁾

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati innanzi riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali di cui alla presente istanza sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

GG/MM/AAAA

Data

Firma

Nota ⁽¹⁾ I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147 espressamente recitano:

3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare sul proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 6, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni di euro per l'anno 2016, 355 milioni di euro per l'anno 2017, 303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>	Provincia di:	<input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza)	<input type="text"/>		
N. Civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Tipo Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

- di non essere stato rioccupato in nessun' altra attività lavorativa;
ovvero
- lo svolgimento, dopo il 30 giugno 2012, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

che il rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012:

- in ragione di accordo individuale, che si allega in copia.
ovvero
- in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo, che si allega in copia.

(per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come richiamato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 10 ottobre 2014, n. 147);

DICHIARA

- di non essere stato rioccupato in nessun' altra attività lavorativa;
ovvero
- lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

che il rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012:

- in ragione di accordo individuale, che si allega in copia.
ovvero
- in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo, che si allega in copia.

(per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come richiamato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 10 ottobre 2014, n. 147)

DICHIARA

- di non essere stato rioccupato in nessun' altra attività lavorativa;
ovvero
- lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

che il rapporto di lavoro è cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011:

- per risoluzione unilaterale, che si allega in copia.

(per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera d) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come richiamato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 10 ottobre 2014, n. 147)

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>	Provincia di:	<input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza)	<input type="text"/>		
N. Civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Tipo Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che nel corso dell'anno 2011

- è risultato in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni
ovvero
- ha fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni

con provvedimento n°	<input type="text"/>	del	<input type="text"/>
emesso da	<input type="text"/>		
con sede in	<input type="text"/>		
Indirizzo (Via/Piazza)	<input type="text"/>		
Telefono	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>		

luogo	<input type="text"/>	Data	<input type="text"/>
			GG/MM/AAAA
Firma	<input type="text"/>		

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

Dati anagrafici del dichiarante

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Data di nascita	<input type="text"/>	Codice Fiscale	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>	Provincia di:	<input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza)	<input type="text"/>		
N. Civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
Tipo Documento	<input type="text"/>	Numero Documento	<input type="text"/>

avvalendosi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza di quanto previsto dall'art. 75 e consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di false dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

la mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa

ovvero

la mancata rioccupazione a tempo indeterminato

che il rapporto di lavoro a tempo determinato è cessato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011:

come da documentazione, che si allega in copia

luogo

GG/MM/AAAA
Data

Firma

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data: **da:**

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, trovandosi nelle condizioni di

cui alla lettera dell'art. 2, comma 1, della legge medesima;

Data cessazione rapporto di lavoro

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito

CONSIDERATO che si ritengono sussistere i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147;

DECIDE

l'accoglimento dell'istanza in premessa presentata dal Sig:

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione e una trasmessa all'INPS per la verifica degli ulteriori requisiti per l'accesso al monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della Legge n. 147/2014.

luogo

Data

GG/MM/AAAA

Firma dei componenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La Commissione istituita presso la DTL di

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147;

VISTO il Decreto di costituzione della Commissione emanato il dal Direttore della Direzione territoriale del lavoro

ESAMINATA l'istanza presentata in data: da:

Cognome

Nome

Sesso

Nata/o a:

Data di nascita

volta ad ottenere i benefici di cui all'art. 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera dell'art. 2, comma 1, della legge medesima;

Data cessazione rapporto di lavoro

ESAMINATA la documentazione allegata alla citata istanza;

EFFETTUATE le verifiche di rito;

RITENUTO di non poter accogliere la domanda in premessa per le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n.

del

inviata al richiedente ai sensi dell'articolo 10 *bis* della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Sig.

è stato informato dell'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza;

DECIDE

di non accogliere l'istanza di ammissione ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

La presente decisione viene redatta in tre copie autentiche di cui una trasmessa all'INPS, una inviata all'istante, una conservata agli atti della Commissione.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza.

luogo

GG/MM/AAAA

Data

Firma dei componenti